

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1985

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1984, n. 326, avente ad oggetto modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativa alla revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente» (1034), d'iniziativa del senatore Jervolino Russo ed altri senatori

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 2, 5, 6 e *passim*

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2, 5, 7 e *passim*

MASCAGNI (PCI) 3, 7, 9

NESPOLO (PCI) Pag. 8, 9
PANIGAZZI (PSI) 7
SPITELLA (DC) 5, 7

«Modificazioni della legge 6 ottobre 1982, n. 727, concernente l'inquadramento dei professori associati» (1161), d'iniziativa del deputato Ferri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 10, 12, 13 e *passim*
DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 14
KESSLER (DC) 11
NESPOLO (PCI) 13, 14
PANIGAZZI (PSI) 15
SCOPPOLA (DC) 11, 13
SPITELLA (DC), *relatore alla Commissione* . 10, 11, 13 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 12,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1984, n. 326, avente ad oggetto modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativa alla revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente» (1034), di iniziativa del senatore Jervolino Russo ed altri senatori

(Discussione e approvazione con modificazioni) (*)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1984, n. 326, avente ad oggetto modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativa alla revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente», di iniziativa dei senatori Jervolino Russo, Butini, D'Agostini, D'Amelio, Nepi, Fontana, Fimognari, Foschi, Masca-ro e Costa.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è già stato discusso in sede referente nelle sedute del 24 gennaio e del 13 febbraio dalla nostra Commissione che decise di richiedere il trasferimento alla sede deliberante; tale richiesta è stata accolta ed ora riprendiamo l'esame nella nuova sede.

Propongo di dare per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto dalla Commissione nella precedente sede.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo che si era convenuto di prendere in considerazione un testo presentato dal Governo interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame. Ne do lettura:

Articolo unico.

Gli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si intendono riferiti anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari dell'Accademia nazionale di danza.

Di conseguenza dovrà essere modificato anche il titolo del disegno di legge con il seguente: «Interpretazione autentica degli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270».

(*) La proposta di legge, dopo l'approvazione, vede così modificato il titolo: «Interpretazione autentica degli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270».

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei aggiungere qualcosa circa un'interpretazione della legge n. 270 del 20 maggio 1982, che ha creato dei problemi sotto il profilo dei ricorsi ai TAR, creando così anche un contenzioso giurisdizionale.

Mi riferisco al disposto del tredicesimo comma dell'articolo 2 della predetta legge, ove si stabilisca che le graduatorie conservano validità per due anni ai fini della copertura dei posti che entro tale termine si rendano disponibili.

Ora accade che in alcune province e in alcune regioni si è riusciti a svolgere regolarmente i concorsi entro il termine previsto senza creare alcuna difficoltà di sorta, in quanto i posti messi a concorso vengono regolarmente occupati dai vincitori del concorso o dagli idonei nei due anni di validità delle graduatorie. Invece in quelle province e in quelle regioni in cui non si è riusciti a svolgere il concorso nell'ambito del tempo previsto c'è il rischio che vengano messi a concorso anche i posti del terzo anno, creando in tal modo delle disparità nel territorio nazionale e delle difficoltà per il bando dei futuri concorsi che non avrebbero più la stessa cadenza su tutto il territorio nazionale.

Per questi motivi chiediamo un'interpretazione autentica del disposto su citato e il disegno di legge presentato dalla senatrice Jervolino Russo è un'occasione per discutere sulla legge n. 270. Tale interpretazione autentica dovrebbe stabilire che a ciascun concorso a cattedre e a posti di insegnamento sono destinate le cattedre e i posti che si rendano disponibili all'inizio dei due anni scolastici indicati nei relativi bandi di concorso. Pertanto, anche se un concorso non dovesse essere espletato entro il termine previsto, rimane stabilito che i posti sono quelli previsti dal concorso stesso e non anche quelli che si possono essere liberati nel terzo anno in quanto ciò - come ripeto - creerebbe delle disparità di trattamento tra concorrenti di province e di regioni diverse e impedirebbe la cadenza biennale dei concorsi futuri.

Sottolineo di nuovo che si tratta di un problema che non è strettamente inerente al disegno di legge al nostro esame, ma che viene sollevato in occasione del dibattito su un'interpretazione autentica di alcuni articoli della legge n. 270 e che, in ipotesi, potrebbe costituire un nuovo articolo del disegno di legge n. 1034, così formulato: «Il disposto dell'articolo 2, comma tredicesimo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, va interpretato nel senso che a ciascun concorso a cattedre e a posti di insegnamento sono destinate le cattedre e i posti che si rendano disponibili all'inizio dei due anni scolastici indicati nei relativi bandi di concorso».

MASCAGNI. Signor Presidente, come lei ricorderà, nell'ultima seduta in cui si discusse questo disegno di legge, personalmente, senza alcun incarico speciale, assunsi l'impegno di studiare quanto più a fondo possibile la legislazione concernente i corsi straordinari o speciali nel campo dell'istruzione artistica. Ebbene, sono arrivato a conclusioni che in effetti già facevano parte delle mie convinzioni, ossia che la legislazione in materia di corsi straordinari o speciali (e possiamo aggiungere anche quelli complementari) nell'ambito degli istituti di istruzione artistica è estremamente confusa. Pertanto dovrei fare

un'esposizione molto dettagliata per mettere al corrente i colleghi della Commissione dello stato delle cose.

Insisto nel dire che in proposito la legislazione è estremamente confusa, in quanto le varie leggi che si sono succedute nel tempo si sono sovrapposte e hanno creato delle contraddizioni, talchè oggi è estremamente difficile districarsi in questa «selva selvaggia». Su questo punto mi sono già espresso quando modificammo la legge n. 270 per licenziare la legge n. 326 nella quale riconoscemmo i corsi straordinari dei conservatori.

Voglio unicamente richiamarmi a una risposta che qualche tempo fa ho avuto da parte del Ministero ad una mia interpellanza relativa proprio ai corsi straordinari. Dopo varie affermazioni, allora il Ministero così concludeva: «Il Ministero non ignora che la lamentata vetustà delle norme, alle quali è d'uopo a tutt'oggi ricorrere, non agevola certo il soddisfacimento delle esigenze e degli obiettivi cui deve far fronte una istituzione pubblica chiamata ad operare nell'importante settore dell'educazione musicale».

Già attraverso queste affermazioni il Ministero riconosceva la contraddittorietà della legislazione vigente. Queste contraddizioni riguardano la distinzione che secondo me deve essere fatta, da una parte, tra corsi straordinari e speciali, che dovrebbero corrispondere allo stesso concetto, e - dall'altra parte - corsi complementari. A dimostrazione di questa mia tesi cito una sola legge, la numero 1945 del 1930 recante: «Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame», che è la legge che tutt'ora regola l'ordinamento dei conservatori. Ebbene, l'articolo 8 stabilisce che coloro che abbiano superato tutti gli esami dell'ultimo periodo di una scuola conseguono il relativo diploma; che a coloro che abbiano superato tutti gli esami del periodo inferiore o medio è rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso; e che sono ugualmente rilasciati attestati di compimento dei corsi complementari tecnici e letterari a coloro che abbiano superato i relativi esami.

Il termine «corsi complementari tecnici e letterari» risale tra l'altro al decreto luogotenenziale n. 1852 del 1918.

L'articolo prima menzionato seguita stabilendo che alla fine dei corsi straordinari e speciali, eventualmente istituiti, sono rilasciati appositi certificati a coloro che abbiano frequentato i corsi stessi e superato i relativi esami.

Da questa lettura si evince chiaramente che c'è una netta distinzione tra «corsi complementari», che sono di sussidio didattico, di completamento culturale di uno studio specifico, e «corsi straordinari» e «speciali» che hanno una loro autonomia. In diversi documenti sia del Ministero della pubblica istruzione, sia del Consiglio di Stato, tratti in inganno dalla confusione che si fa tra i due tipi di corso, si confondono i corsi speciali e straordinari con i corsi complementari.

Queste semplici osservazioni che mi limito a fare stanno ad indicare la fondatezza di quanto andavo dicendo all'inizio del mio intervento. Oggi come oggi ci troviamo, come riconosce lo stesso Ministero, in grosse difficoltà a causa di uno stato di grave incertezza della legislazione in materia.

Quindi la proposta che intendo fare è di costituire un comitato ristretto che, con la presenza e l'ausilio di un tecnico del Ministero, possa esaminare a fondo tutta questa legislazione per arrivare a formulare proposte idonee a far chiarezza in materia.

SPITELLA. Credo che per quanto riguarda la danza si possa essere d'accordo; per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, si tratta di materia che si raccomanda alla nostra attenzione perchè ci potrebbero essere queste possibilità di applicazione; credo che non introduca niente di nuovo e pertanto penso che possa essere accettato.

In ordine al problema sollevato dal senatore Mascagni sono impreparato a rispondere perchè è un argomento molto specifico e pertanto vorrei sentire il Presidente in ordine alla proposta fatta dal senatore Mascagni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In questa materia ho una scienza minima, del tutto imparagonabile a quella profonda e ampia del senatore Mascagni, quindi mi scuso con lui se sarò impreciso. Io interpreto questo articolo unico formulato dal Governo in un suo più ristretto e modesto significato; quando approvammo l'articolo 6 della legge n. 326, dicemmo: gli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 si intendono riferiti anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari dei conservatori di musica. Quando approvammo questo articolo 6 c'era una specie di veto che incombeva su di noi, di non modificare cioè neppure un articolo del testo che ci era stato trasmesso dalla Camera. Se non ci fosse stato quel veto, avremmo potuto modificare in quella occasione l'articolo 6 del testo trasmessoci e dire che si intendeva riferito anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari dei conservatori di musica e dell'Accademia nazionale di danza. Non lo facemmo proprio per non inviare in terza lettura il testo alla Camera, perchè se lo avessimo fatto sarebbe successo il finimondo.

Ritengo, senatore Mascagni, che il testo proposto dal rappresentante del Governo sia accettabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi che si intende perseguire.

Ora, i sei docenti dei corsi straordinari presso l'Accademia nazionale di danza non sono stati inquadrati nei ruoli, in quanto non è stato fatto specifico anche a loro.

Si tratta, peraltro, di una ingiustizia che tutti riconosciamo e che abbiamo già invitato il Governo a sanare attraverso provvedimenti amministrativi. Come ebbi a dire già in precedenza, ciò non è stato, purtroppo, possibile. Come la Commissione ricorderà, è anche pendente, in proposito, un ricorso presso il Consiglio di Stato. Non credo, tuttavia, che il Consiglio di Stato stesso possa risolvere il problema.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda la proposta avanzata dal senatore Mascagni, sono anch'io dell'avviso che la questione debba essere approfondita dagli esperti dell'Ispettorato, tanto più che si è creata, in materia, una certa confusione.

Già in passato, quando si tentò di risolvere il problema in via amministrativa – cosa, questa, che riscontrammo non essere possibile – si ritenne opportuno riconoscere, attraverso un provvedimento legislativo, l'equivalenza tra i corsi straordinari ed ordinari per quanto riguarda l'Accademia nazionale di danza e tra corsi straordinari, speciali e complementari per quanto riguarda i conservatori di musica.

Si correvano, tuttavia, alcuni rischi.

Innanzitutto, appariva evidente che l'approvazione di un mutamento dell'ordinamento avrebbe richiesto tempi piuttosto lunghi. In secondo luogo, vi erano problemi connessi alla decorrenza del provvedimento, in relazione, soprattutto, al riconoscimento che si vuole attribuire ai sei docenti cui è stato fatto riferimento. Infine, vi erano problemi di copertura finanziaria.

Accetto, comunque, la proposta avanzata dal senatore Mascagni, tendente ad approfondire maggiormente questa tematica al fine di arrivare ad un provvedimento che chiarisca i rapporti tra i corsi che si tengono e presso l'Accademia nazionale di danza e presso i conservatori.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Le assicuro, per parte mia, senatore Mascagni, che la Presidenza della Commissione si farà carico di affidare ad un apposita Sottocommissione l'incarico di affrontare le questioni che lei stesso ha prospettato.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo, devo manifestare alcune perplessità in proposito. Il problema, infatti, è molto serio e deve essere adeguatamente affrontato.

Le mie perplessità derivano principalmente dal fatto che non credo sia questa la sede idonea per trattare argomenti del genere. Oltretutto, l'emendamento in questione non potrebbe essere messo subito in votazione, in quanto lo si dovrebbe trasmettere alla Commissione permanente perchè esprima il proprio parere. Temo, pertanto, che così facendo si andrebbe alle calende greche.

Ma c'è di più, onorevole rappresentante del Governo. La materia che si vuole disciplinare con l'emendamento aggiuntivo da lei proposto è, a mio avviso, di quelle che possono suscitare vespai.

Lei, onorevole Sottosegretario, ha diligentemente seguito l'intero iter della legge n. 326 del 1984 ed è, quindi, certamente in grado di comprendere le mie preoccupazioni. L'emendamento, infatti, andrebbe a colpire molti interessi ed uno studio più approfondito della materia non sarebbe, di conseguenza, del tutto inopportuno.

Tuttavia, se il Governo mantenesse tale emendamento non lo si potrebbe approvare – come ripeto – nel corso della seduta odierna, poichè l'emendamento stesso dovrebbe essere preso in esame dalla Commissione permanente, la quale, a sua volta, dovrebbe esprimere in merito il proprio parere.

L'iter del provvedimento, quindi, non sarebbe certamente breve, mentre il disegno di legge, per essere efficace, necessita una rapida approvazione. Se cioè vogliamo approvare subito la norma concernente i docenti incaricati dei corsi straordinari dell'Accademia nazionale di danza, il Governo deve ritirare il suo emendamento e presentare un distinto disegno di legge. Ritengo che questa sia la soluzione più

opportuna e me ne faccio sostenitore. Se però ci sono membri della Commissione che intendono dissentire dal mio parere, sono pregati di prendere la parola.

SPITELLA. Signor Presidente, credo che ci siano delle notevoli ragioni di urgenza relative alla questione dell'Accademia nazionale di danza perchè è pendente un ricorso al TAR e dai contatti che ho avuto insieme alla collega senatrice Nespolo è emerso che se si arriva ad una soluzione sollecita il TAR si orienterà in un certo modo senza complicare ulteriormente la faccenda.

Pertanto ritengo giusto l'invito rivoltoci dal Presidente.

MASCAGNI. Anche noi ci associamo alla proposta del Presidente.

PANIGAZZI. Uguale intenzione esprime il Gruppo socialista.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Governo prende atto della volontà perlomeno maggioritaria della Commissione. Ritiro pertanto l'emendamento che sarà ripresentato come provvedimento autonomo, anche se la materia riguardava sempre un'interpretazione autentica di un articolo della stessa legge n. 270.

Voglio informare i componenti di questa Commissione che comunque, in via amministrativa, ci stiamo regolando come se questa disposizione fosse già operante, in quanto la filosofia che sosteneva l'articolo 2 della legge n. 270, e in particolare il comma tredicesimo, si basava sul rispetto della biennialità dei concorsi. Ora però ci sono numerosi ricorsi contro le decisioni di alcuni provveditori agli studi che non inseriscono in ruolo ulteriore personale dichiarato idoneo in posti resisi vacanti dopo il biennio, anche se il biennio è di fatto superato. Sottolineo quindi che anche al riguardo avremo un contenzioso giurisdizionale piuttosto consistente.

SPITELLA. Propongo che, in attesa del completamento dell'*iter* della proposta di legge ipotizzata dal sottosegretario Dal Castello, venga presentato un ordine del giorno che impegni il Governo ad interpretare il tredicesimo comma dell'articolo 2 della legge n. 270 nel senso che a ciascun concorso vengano destinati i posti che si rendano disponibili all'inizio dei due anni scolastici indicati nei bandi di concorso stessi.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Infatti, qualora non vi fosse tale interpretazione autentica, si correrebbe il pericolo che si tenga conto dei posti resisi disponibili al momento dell'approvazione della graduatoria con la conseguenza che nelle province e nelle regioni in cui il concorso è stato espletato con un po' di ritardo ci si riferirebbe ai posti disponibili in tre anni, invece che in due. In tal modo - come dicevo prima - si creerebbe una disparità di trattamento per i concorrenti sul territorio nazionale e si sottrarrebbero posti che sarebbero poi disponibili per il successivo concorso biennale.

In questa maniera ricorreranno al TAR sia coloro che si ritengono idonei e quindi vincitori di posti resisi vacanti al terzo anno e non al secondo, sia i concorrenti al successivo concorso i quali si vedono sottratti dei posti che invece avrebbero dovuto essere mantenuti per il concorso successivo.

Già al momento dell'approvazione della legge n. 270 tale filosofia era chiarissima mentre non lo fu altrettanto l'espressione usata, per cui qualche provveditore agli studi si attiene alla lettera della legge che dice: «La graduatoria conserva validità per due anni ai fini della copertura dei posti che entro tale termine si rendano disponibili». Pertanto, se il concorso - come accade in molte province - è stato espletato entro il 1984, ad anno scolastico iniziato, stante così la norma, entrano in gioco anche i posti dell'anno successivo. È questa la preoccupazione di molti provveditorati agli studi.

NESPOLO. Nell'ordine del giorno che verrà presentato proporrei di precisare che si tratta del 50 per cento dei posti.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa interpretazione è valida comunque per tutti; non c'è distinzione tra precari e non precari. Sono i posti messi a concorso, non sono quelli riservati.

Voglio ancora ricordare che i nostri funzionari che interpretano la norma in esame cominciano ad avere qualche preoccupazione, visto il numero dei ricorsi che stanno arrivando e si chiedono se questa interpretazione goda dell'appoggio del Parlamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Avverto la Commissione che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'esaminare il disegno di legge numero 1034,

impegna il Governo:

ad interpretare il disposto dell'articolo 2, tredicesimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, nel senso che a ciascun concorso a cattedre ed a posti di insegnamento sono destinati le cattedre ed i posti che si rendano disponibili all'inizio dei due anni scolastici indicati nei relativi bandi di concorso».

(0/1034/1/7)

SPITELLA, VALITUTTI

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Naturalmente accolgo l'ordine del giorno testè presentato.

NESPOLO. Che cosa succede se il concorso successivo non viene bandito?

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministro viene denunciato per omissione di atti d'ufficio.

NESPOLO. Non intendevo questo. Vorrei sapere che cosa succede per quei posti che dovrebbero essere assegnati.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Essi rimangono sempre a disposizione per quel concorso biennale che poi si può bandire pure tra dieci anni, senza mutare l'assegnazione dei posti.

Lo svolgimento dell'ordine del giorno è così esaurito.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

«L'articolo 6 della legge 16 luglio 1984, n. 326, è sostituito dal seguente:

Gli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si intendono riferiti anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari dei conservatori di musica e dell'Accademia nazionale di danza».

È stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Articolo unico.

Gli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si intendono riferiti anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari dell'Accademia nazionale di danza.

MASCAGNI. Intendo sottolineare il fatto che la mia parte politica approva questo articolo unico, ma esprime altresì la riserva espressa quando votammo la legge n. 326. Allora dicemmo che, a nostro avviso, il riferimento non andava fatto agli articoli 33, 34 e 57 della legge n. 270, ma all'articolo 53 che riguarda i corsi speciali delle Accademie di belle arti e delle Accademie di danza. Tanto è vero che presentammo anche un ordine del giorno in cui si invitava il Governo a considerare l'opportunità di far riferimento anche e particolarmente all'articolo 53 della legge n. 270 del 1982, interpretato in modo autentico ai fini dell'obiettivo che si intende perseguire con il citato articolo 6; ad applicare tale articolo 6, con o senza il riferimento all'articolo 53 della legge n. 270 del 1982, anche agli insegnanti dei corsi speciali permanenti dei conservatori di musica.

Si inserì l'espressione «con o senza riferimento» perchè sapevamo che la legge non doveva ritornare alla Camera. Ciò nonostante intendevamo fare riferimento all'articolo 53 della legge n. 270 che riteniamo il più attinente alla materia. Poichè, peraltro, accettiamo l'obiettivo che si vuole raggiungere e che riguarda, per quanto riguarda l'Accademia di danza, i corsi propedeutici dai sei ai dieci anni - quindi corsi molto importanti, autonomi e non di sostegno didattico - votiamo

ugualmente, con la riserva espressa, a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo, con l'intesa che, qualora risulti approvato, si intenderà approvato il disegno di legge nel suo articolo unico e con l'avvertenza che, in seguito a tale emendamento, il titolo dovrà essere così modificato: «Interpretazione autentica degli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270».

È approvato.

«Modificazioni della legge 6 ottobre 1962, n. 727, concernente l'inquadramento dei professori associati» (1161), d'iniziativa del deputato Ferri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni) (*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni della legge 6 ottobre 1982, n. 727, concernente l'inquadramento dei professori associati», d'iniziativa del deputato Ferri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Spitella di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il problema ha due aspetti, uno di merito ed uno di forma. Il merito: la norma vuole consentire la nomina in corso d'anno per gli associati che hanno superato il giudizio di idoneità nella seconda tornata. Il testo approvato dalla Camera stabilisce che questa nomina può avvenire in corso d'anno senz'altra specificazione. Qualche collega, anche in occasione delle discussioni che ci sono state in occasione dell'esame del disegno di legge n. 57, aveva sollevato la questione se fosse opportuno lasciare questo termine «in corso d'anno» senza nessuna ulteriore limitazione, oppure se non fosse preferibile che la nomina dovesse avvenire entro il 28 febbraio o entro il 31 marzo, ritenendosi che l'arrivo dei nuovi associati in un momento più avanzato dell'anno accademico creasse delle difficoltà allo svolgimento delle lezioni e degli esami. La Camera si è orientata nel senso di questa deroga comunque, dato che si tratta soltanto degli associati in seguito al superamento del giudizio di idoneità e non dei corsi normali.

Il relatore non è pregiudizialmente attestato su nessuna delle due proposte; ritiene che ci siano motivazioni a favore e contro sia per l'una che per l'altra delle soluzioni.

PRESIDENTE. Mi scusi l'interruzione, ma se un candidato ha il giudizio di idoneità nel mese di maggio o in quello di giugno, anche per

(*) Il titolo del disegno di legge, dopo l'approvazione viene così modificato: «Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernenti l'inquadramento dei professori associati».

questo idoneo, riconosciuto in quel momento, è valida la norma della sua immissione?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Secondo me, sì.

KESSLER. E così va direttamente in ferie!

SCOPPOLA. Credo di essere quel qualcuno che ha sollevato l'eccezione, cui ha fatto riferimento il relatore. Bisogna però tener presente che questa non è una norma nuova, ma l'estensione agli idonei della seconda e terza tornata della norma che già esisteva: la norma già esiste nella n. 382 del 1980 e vale per la prima tornata e senza limiti di tempo.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La norma del decreto presidenziale n. 382 del 1980 stabilisce che le nomine si dovevano fare il 1° novembre; con legge 6 ottobre 1982, n. 725, questo termine è stato eliminato per gli idonei della prima tornata.

SCOPPOLA. Quindi il decreto presidenziale n. 382, modificato, oggi consente già la nomina dei vincitori della prima tornata senza limiti di tempo durante tutto l'anno accademico. Poichè si tratta di una norma transitoria, perchè poi per fortuna, cioè, esauriti gli esami di idoneità degli associati si va ai concorsi normali, ritengo che andare adesso a porre soltanto per la seconda tornata e per la terza un limite più preciso non abbia molto significato. Aggiungo che la maggior parte di questi vincitori delle prove di idoneità sono già incaricati, per cui svolgono un insegnamento che porteranno a termine, comunque, anche se vengono nominati a maggio. La preoccupazione espressa dal Presidente, che anche io avevo espresso allora, è in termini generali valida e fondata, ma in realtà si riferisce solo a quelli che vengono dal canale dell'assistentato, che sono la minoranza, perchè il grosso degli associati viene da incarichi che hanno già avuto. Quindi, anche se dal punto di vista teorico e di principio non posso non essere d'accordo col Presidente (e l'avevo detto anche nel corso della discussione del disegno di legge n. 57), sul piano della valutazione pratica e concreta dell'efficacia della norma mi pare che si possa accedere alla soluzione adottata dalla Camera. Rimane probabilmente il problema della forma, sul quale è stato interrotto il relatore.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il testo approvato dalla Camera è stato censurato dalla Commissione affari costituzionali, a mio giudizio con ragione, perchè qui si adotta la tecnica del rinvio e questa produce degli inconvenienti.

La situazione, dal punto di vista formale, si presenta in questi termini; il comma undicesimo dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 diceva che gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno accademico e che con stesso decreto è disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro

che superano il primo giudizio di idoneità l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

La legge cui fa rinvio la proposta del deputato Ferri, al nostro esame, prevede che il disposto dell'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 1° novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che nella tornata successiva alla prima tornata abbiano conseguito il giudizio di idoneità a professore associato e che i professori associati che si trovano nella situazione prevista dal comma precedente, sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della facoltà interessata.

I nostri colleghi della Camera, nell'approvare la legge che stiamo esaminando in questo momento, hanno scritto: «Il primo comma dell'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, è sostituito dal seguente: Il disposto dell'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 1° novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in seconda tornata abbiano conseguito i giudizi di idoneità a professore associato in data successiva al 1° novembre 1984, e in terza tornata in data successiva al 1° novembre dell'anno in cui si svolge la tornata stessa».

Se approvassimo questo testo, dice la Commissione affari costituzionali, succedrebbe che verrebbe a cadere la norma in base alla quale sono stati nominati i professori associati giudicati idonei nella prima tornata. Quindi questa formula non si può adottare. Io poi ritengo che è assolutamente il caso di abbandonare questo tipo di legislazione intrecciata e propongo una formula molto più semplice:

Art. 1.

Gli inquadramenti di coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a professore associato nelle tornate dei giudizi di idoneità, successive alla prima, previste dall'articolo 51 del decreto del presidente della Repubblica n. 382 del 1980, possono essere disposti anche nel corso dell'anno accademico. L'inquadramento in ruolo decorre dalla data della delibera della facoltà stessa.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*».

In questo modo non credo sorgano difficoltà.

PRESIDENTE. Per parte mia, sono favorevole a questa riformulazione del testo.

Temo, tuttavia, che si allungherebbero sensibilmente i tempi per la definitiva approvazione del provvedimento.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Siamo pur sempre vincolati al parere della 1^a Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NESPOLO. Condivido la posizione espressa dal senatore Spitella. Devo, tuttavia, far osservare - fermo restando che, come ripeto, concordo con il parere della 1^a Commissione e che, dall'altra, se fosse mantenuto il concetto di «sostituzione» si avrebbe un risultato paradossale.

Proporrei, pertanto, di sostituire la parola: «sostituito» con l'altra: «integrato» e di non modificare l'articolo unico.

Infatti, se tale articolo venisse modificato, il provvedimento dovrebbe essere nuovamente esaminato dalla Camera dei deputati. Altro è se il disegno di legge in esame viene rinviato all'altro ramo del Parlamento per una correzione formale e l'altro è se vi torna, invece, per l'esame di modifiche che comportino una ulteriore discussione di merito.

Bisogna tener conto che la validità del provvedimento è strettamente legata alla sua tempestiva approvazione.

PRESIDENTE. Senatore Spitella, se si dicesse: «Al primo comma dell'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, è aggiunto il seguente», saremmo in armonia con il parere della 1^a Commissione?

SPITELLA, relatore alla Commissione. Penso di sì, signor Presidente. Non credo che cambierebbe nulla. È chiaro, tuttavia, che si dovrebbe modificare anche il secondo comma dell'articolo unico della legge n. 725 del 1982.

SCOPPOLA. Comprendo le preoccupazioni manifestate dalla senatrice Nespolo in ordine ad un eventuale ritardo nell'approvazione del provvedimento in esame. La questione, tuttavia, è talmente chiara che le sue preoccupazioni non sembrano avere alcun fondamento. Del resto, lo stesso relatore ha già detto a chiare lettere quello che, altrimenti, si dovrebbe dire con una sorta di gioco di scatole cinesi.

Non credo che il riscrivere l'articolo unico, che avrebbe, nella nuova formulazione, una portata assolutamente identica a quella del provvedimento approvato dall'altro ramo del Parlamento, creerebbe difficoltà. Ciò è talmente evidente che la Camera dei deputati si renderà conto che non si tratta di modifiche sostanziali.

PRESIDENTE. Senatrice Nespolo, la formulazione proposta dal relatore è talmente chiara, a mio avviso, da eliminare ogni possibile equivoco e da non creare risentimenti o rancori di sorta.

NESPOLO. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ora essere svolto il seguente ordine del giorno, presentato dal relatore:

«La 7^a Commissione permanente del senato,
nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1161,
invita il Governo:

a dare sollecita attuazione al disposto del nono comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 478».

(0/1161/17)

SPITELLA

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 478, stabilisce che, ove nel termine di due anni non sia intervenuta alcuna chiamata per i professori associati della prima tornata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le Facoltà, assegna con proprio decreto alle Facoltà stesse gli aventi titolo non chiamati.

Rivolgo, pertanto, una sollecitazione al rappresentante del Governo a dare rapidamente attuazione a tale normativa, poichè non è giusto che, mentre affluiscono le chiamate relative alla seconda tornata di giudizi di idoneità, coloro che sono risultati idonei alla prima tornata, e che sono tuttora in sospenso, continuino ad aspettare di essere chiamati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato.

DAL CASTELLO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto l'ordine del giorno presentato dal relatore.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Non insisto per la votazione, dichiarandomi soddisfatto dell'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'ordine del giorno è così esaurito.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, è sostituito dal seguente: «Il disposto dell'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 1° novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in seconda

tornata abbiano conseguito i giudizi di idoneità a professore associato in data successiva al 1° novembre 1984, e in terza tornata in data successiva al 1° novembre dell'anno in cui si svolge la tornata stessa».

Il relatore, senatore Spitella, ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Articolo unico

Gli inquadramenti di coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a professore associato nelle tornate, successive alla prima, dei giudizi di idoneità previsti dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere disposti anche nel corso dell'anno accademico. L'inquadramento in ruolo decorre dalla data della delibera della facoltà interessata.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PANIGAZZI. Dichiaro che il Gruppo socialista voterà a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore, con l'intesa che, qualora fosse accolto, si intenderà approvato il disegno di legge nel suo articolo unico e con l'avvertenza che, in seguito a tale emendamento, il titolo dovrà essere così modificato: «Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei professori associati».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO